



10.1951 (25% della rendita di integrazione).

In base all'art. 10 dell'accordo presidenziale, il personale che abbia compiuto 30 anni di servizio effettivo, oppure il 50° anno di età e 25 anni di servizio, può, con il consenso dell'Amministrazione, optare per il collocamento a riposo.

La Signora Scriattoli ha 56 anni di età, un'anzianità di servizio effettivo di anni 40 e mesi 10 e possiede, quindi, i requisiti sopra richiesti; in relazione allo stipendio ragguaglio di L. 104.993 mensili lordi per 16 mensilità ella verrebbe a fruire di una rendita vitalizia di L. 69.995 mensili lordi per 12 mensilità, corrispondente al 50% della retribuzione annua.

Il riscatto del 25% della rendita di integrazione ammontante a L. 2.041.996 comporterebbe, unitamente alla liquidazione delle polizze obbligatorie in L. 1.667.712, una riduzione della suddetta rendita di L. 26.400 mensili.

Considerato lo stato di salute in cui versa la signora Scriattoli - la quale è stata assente per malattia, accertata dai sani-